



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato FERRARI Paolo (id FSI 127649)

Con segnalazione del 9 settembre 2018 veniva riferito dall'Arbitro principale del “X Torneo Rapid Città di Prato” BETTAZZI Daniele (A.R.) quanto segue:

“Torneo rapid 12’ + 3’”, 9 turni di gioco. Al terzo turno si verifica la sfida Ferrari Paolo contro la giovane giocatrice U14 Gabbani Sara. In una fase avanzata della partita, il Ferrari esegue una mossa di donna e, completandola, si accorge che la mossa è sbagliata perché l'avversaria avrebbe facilmente dato scacco matto, quindi chiede di poterla ritirare, richiesta rifiutata dalla Gabbani. A quel punto Ferrari perde la partita e, fortemente adirato, mette i pezzi a posto buttandoli sulla scacchiera e bestemmia di fronte all'avversaria. L'episodio è stato assistito non da me ma da Leonardo Bartolini, presente al torneo in veste di fiduciario e di ausiliario dell'arbitro ex art. 33 Regolamento per il settore arbitrale, che mi ha riferito l'accaduto poco dopo”.

Non perveniva nota alcuna da parte dell'incolpato.

L'art. 3 del Regolamento di giustizia e disciplina dispone che “... i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”.

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che: “I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”.

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che “i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...”.

L'articolo 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che: “1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. 2. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. 3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione”.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

L'articolo 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina prevede le sanzioni dell'ammonizione, della deplorazione e, in caso di recidiva, la sospensione da uno a sei mesi.

Nel caso di specie, la condotta del giocatore, contraria alle norme poc'anzi richiamate, è sicuramente censurabile.

Il tesserato, già sanzionato per un comportamento analogo (si veda la decisione GSN/FSI 2016/89 del 10/1/2017 e la decisione GSN/FSI 1017/130 del 6/7/2017) risulta recidivo.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 35 comma 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **sospensione per mesi 1** nei confronti del tesserato FERRARI Paolo.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 28/9/2018

Il Giudice Sportivo Nazionale

Elia Mariano